

DANIELE PASQUINUCCI*

IL PARLAMENTO EUROPEO E GLI ALLARGAMENTI
DELLA CEE/UE: UN'AGENDA DI RICERCA

Ipotizzare un'agenda di ricerca sul contributo dato dal Parlamento europeo (PE) ai diversi allargamenti della Comunità/Unione Europea può apparire un esercizio vano, giacché è ragionevole supporre che l'assemblea di Strasburgo (in virtù dei poteri complessivamente limitati di cui ha potuto disporre nel tempo) abbia svolto un ruolo marginale in quei processi, controllati in ultima istanza da altri attori: in primo luogo i governi degli Stati membri. Del resto, questa congettura risulta del tutto coerente non solo con il senso comune ma anche con l'assai diffusa interpretazione "intergovernativista"¹, che, pur riconoscendo lo sviluppo peculiare della CEE/UE rispetto alle organizzazioni internazionali tipiche, nega l'autonomia del circuito istituzionale comunitario e sottolinea invece la centralità degli attori politici domestici. Ne risulterebbe la necessità a) di enfatizzare gli sforzi compiuti dai governi per salvaguardare la propria sovranità e b) di focalizzare l'attenzione soprattutto sui negoziati interstatali. In questa cornice le istituzioni sovranazionali vengono raffigurate come semplici strumenti di un gioco diplomatico saldamente guidato dagli esecutivi nazionali.

Il moderno filone "intergovernativista" ha suscitato un ampio dibattito², non solo per l'interesse intrinseco – riconosciuto anche dagli storici³ – di quelle tesi, ma anche per l'"aggressività" con la quale

* Professore associato di Storia contemporanea nell'Università degli Studi di Siena.

¹ Per la comprensione di questo punto di vista si rimanda all'opera, considerata giustamente fondamentale, di A. MORAVCSIK, *The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht*, Ithaca, Cornell University Press, 1998.

² Per una opposta valutazione delle tesi di Moravcsik, cfr. D.J. PUCHALA, "Institutionalism, Intergovernmentalism and European Integration: A Review Article", in *Journal of Common Market Studies*, vol. 32, n. 2, June 1999, e D. WINCOTT, "Institutional Interaction and European Integration: Towards an Everyday Critique of Liberal Intergovernmentalism", in *Journal of Common Market Studies*, vol. 33, n. 4, December 1995.

³ Cfr. la recensione di Hubert Zimmermann al volume di Moravcsik, in *Journal of European Integration History*, vol. 5, n. 2, 1999, che, pur sottolineando alcune forzature interpretative dell'autore, considera il volume uno dei più importanti studi di teoria e storia dell'integrazione europea apparsi negli anni Novanta.

esse vengono proposte. Tuttavia, sebbene nessuno sembri disposto a negare l'influenza intergovernativa nel processo di integrazione europea, altre interpretazioni teoriche forniscono un quadro più articolato, che rimette in gioco anche il ruolo e il peso delle istituzioni dell'UE. Coloro che continuano a collocarsi nel filone "neo-funzionalista" ribadiscono l'esistenza di un'autonomia del circuito sovranazionale (compresi gli attori non governativi), mentre per altri studiosi la centralità dell'interdipendenza obbliga i governi alla condivisione del potere con altri attori. In un contributo di rilevante valore scientifico si è affermata la plausibilità della tesi che vuole le istituzioni comunitarie impegnate sia a incrementare la propria autonomia e la propria influenza nella *polity* europea sia a promuovere la costruzione di una *governance* sovranazionale⁴.

Infine, occorre accennare alle argomentazioni dei teorici del cosiddetto *historical institutionalism*, i quali negano il completo dominio degli Stati sul processo di integrazione e rilevano, anzi, una perdita di controllo da parte dei soggetti politici nazionali, causata in primo luogo dalle *unintended consequences* delle scelte compiute dai governi – oltre che dall'instabilità delle loro preferenze politiche – che favorirebbero una dinamica di consolidamento e "indipendenza" degli organismi sovranazionali. In questo senso, le istituzioni avrebbero un impatto 'inatteso' rispetto alle previsioni dei loro ideatori (i governi nazionali) "not least because they survive to confront new circumstances and new challenges"⁵. Questo approccio, elaborato nell'ambito delle scienze politiche, può essere utilizzato anche per una ricostruzione diacronica, visto che la sua applicazione consente di "valorizzare" il processo storico compiuto dalle istituzioni e dalle politiche della CEE/UE: come ha scritto Paul Pierson, "what one makes of the EC depends on whether one examines a photograph or a moving picture"⁶.

Una volta stabilita la fecondità di un approccio storico allo studio delle istituzioni comunitarie, l'altro punto che occorre definire è quello della possibilità stessa di analizzare in un'ottica di medio-lungo

⁴ A. STONE SWEET e W. SANDHOLTZ, *Integration, Supranational Governance and the Institutionalisation of the European Polity*, in ID. (eds), *European Integration and Supranational Governance*, Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 26.

⁵ B. ROSAMOND, *New Theories of European Integration*, in M. CINI (ed.), *European Union Politics*, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 116.

⁶ P. PIERSON, "The Path to European Integration. A Historical Institutionalist Analysis", in *Comparative Political Studies*, vol. 29, n. 2, April 1996, p. 127.

periodo gli orientamenti del Parlamento europeo nei confronti dei diversi ampliamenti degli Stati membri; cioè se sia lecito considerare tale soggetto come dotato di autonomia e logica proprie, di unitarietà complessiva, oppure se ciascun allargamento debba essere analizzato separatamente. A questa domanda si può rispondere richiamando il dibattito apertosi dopo la prima elezione diretta del PE (nel 1979), intorno all'interesse dei parlamentari europei a operare nel senso di un rafforzamento dell'assemblea sovranazionale oltre che a favorire la promozione dell'integrazione europea⁷. Questa ipotesi doveva fare i conti con due solide obiezioni: a) la prosopografia dei deputati europei, generalmente raffigurabili come giovani interessati alla carriera politica nazionale più che all'esperienza europea, vissuta come 'trampolino di lancio' per futuri incarichi nazionali, oppure come 'anziani' ormai scarsamente motivati e probabilmente poco interessati a battaglie politiche incentrate su ruolo e competenze del PE⁸; b) argomento ancora più importante, almeno nel nostro caso, l'elevata rotazione dei parlamentari europei, che avrebbe virtualmente dovuto impedire la formazione di una autonoma *identità* propria dell'assemblea.

Alcune ricerche hanno però messo in luce come, a dispetto dei fattori prima richiamati, il PE abbia sviluppato una autoconsapevolezza e una memoria che gli sono conferiti da quello che può essere definito come il nucleo centrale dei parlamentari europei (sempre più socializzato alle *issue* comunitarie) e soprattutto dai funzionari e dai segretariati, che costituiscono la vera 'anima' del PE: talché appare realistico parlare di una specifica identità del Parlamento di Strasburgo⁹. Questa parentesi ci è sembrata necessaria per collocare nella loro giusta dimensione i richiami che l'assemblea di Strasburgo ha fatto nel tempo ai precedenti allargamenti per orientare le proprie posizioni in materia di nuove adesioni¹⁰. In questo senso, quindi, non appare una

⁷ Cfr. M. COTTA, *Direct Elections of the European Parliament: A Supranational Political Elite in the Making?*, in K. REIF (ed.), *European Elections 1979 and 1984: Conclusions and Perspectives from Empirical Research*, Berlin, Quorum, 1984.

⁸ Su questo tema mi sia consentito rimandare a D. PASQUINUCCI e L. VERZICHELLI, *Elezioni europee e classe politica sovranazionale, 1979-2004*, Bologna, Il Mulino, 2004.

⁹ Così afferma ad esempio R. CORBETT, *The European Parliament's Role in Closer EU Integration*, London, Macmillan, 1998, p. 68.

¹⁰ Cfr., a titolo esemplificativo, gli interventi di Jean François Pintat, relatore della commissione Affari politici al PE, durante il dibattito parlamentare del 17 gennaio 1979; di Hans-August Lückner il 19 novembre 1981; di Rudi Arndt il 12 settembre

forzatura l'ipotesi di effettuare una vera e propria ricostruzione storica intorno a questo soggetto.

Su tali basi, in questo breve intervento è nostra intenzione suggerire l'individuazione di alcuni aspetti del rapporto tra il PE e i processi di allargamento, da prendere in esame attraverso un duplice registro: in primo luogo le fasi di ampliamento della CEE/UE possono essere considerate come un prisma utile per seguire lo sviluppo storico del Parlamento europeo, e quindi anche la dinamica dei suoi poteri e dei suoi rapporti con le altre istituzioni comunitarie; inoltre, lo studio degli orientamenti e delle scelte del Parlamento di Strasburgo in ordine al merito delle domande di adesione può aiutarci a comprendere se i diversi ampliamenti territoriali della CEE/UE abbiano concorso nel tempo a sedimentare una sorta di 'memoria' del parlamento sovranazionale, quindi un patrimonio di esperienza al quale ricorrere per trarre indicazioni oppure per evitare il ripetersi di errori di valutazione. Se così fosse, troverebbe un'ulteriore conferma la tesi di un'assemblea parlamentare dotata di una propria 'identità', seppur tenue, imperfetta, non paragonabile a quella dei parlamenti nazionali; tesi che invece potrebbe essere messa in discussione qualora le esperienze pregresse non avessero contato nulla e, nel Parlamento europeo, ogni allargamento avesse – per così dire – fatto storia a sé.

Iniziamo, dunque, a tratteggiare in modo necessariamente sintetico la prima linea di ricerca. Come abbiamo anticipato, ricostruire le vicende dei cinque allargamenti significa ripercorrere la graduale estensione dei poteri del Parlamento europeo e l'evoluzione della sua posizione *vis-à-vis* le altre istituzioni sovranazionali. Il Trattato istitutivo della CEE firmato nel 1957 non contemplava l'allora Assemblea europea nella procedura per l'adesione di nuovi Stati membri. Essa fu quindi esclusa dai lunghi e controversi negoziati che si perfezionarono solo nel 1972 con l'adesione alla Comunità del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca.

Un cambiamento si registra in occasione dell'ampliamento della CEE alla Spagna e al Portogallo. La dichiarazione di Stoccarda del giugno del 1983 aveva infatti stabilito la necessità di ascoltare "l'opinione" del Parlamento europeo prima "dell'adesione di uno Stato alla

1984; di Claude Pasty il 3 dicembre 1997. Infine si veda anche Parlamento europeo, Documenti di seduta 1966-67, *Relazione all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa*, 1° luglio 1966, doc. 93 (relatore Diomède Catroux).

Comunità Europea”¹¹. La decisione di coinvolgere maggiormente il PE era anche conseguenza delle proteste degli europarlamentari, che, in occasione dell’ingresso della Grecia (divenuto ufficiale nel 1981), avevano espresso il loro “rammarico” per essere stati completamente esclusi dai negoziati. Benché tale procedura rispecchiasse fedelmente la lettera dei Trattati, nondimeno il PE aveva rivendicato il diritto “a essere consultato formalmente”, in ragione delle ripercussioni di carattere funzionale, amministrativo e linguistico legate all’ingresso di nuovi deputati europei e, quasi a voler sfidare l’*hybris* dei governi nazionali, specificò che avrebbe approvato “gli stanziamenti necessari a far fronte alle conseguenze finanziarie dell’adesione della Grecia soltanto dopo aver approvato, in via autonoma, il trattato di adesione con la Grecia”¹².

In effetti, la dichiarazione di Stoccarda mitigava solo parzialmente il malumore dell’assemblea, visto che non determinava con chiarezza la modalità di consultazione del PE e, soprattutto, lasciava irrisolto il nodo della partecipazione ai negoziati preliminari ai nuovi ingressi nella Comunità. Per questo, nel gennaio 1985, i parlamentari – attraverso una risoluzione della Commissione politica – chiesero nuovamente di essere consultati *prima* della stipulazione del Trattato di adesione dei paesi della penisola iberica, in ordine a questioni quali il numero di rappresentanti portoghesi e spagnoli nel PE oppure la valutazione delle maggioranze nell’ambito del Consiglio in seguito all’ingresso dei due nuovi Stati membri¹³.

Per poter registrare un salto di qualità del ruolo del Parlamento europeo in questo specifico ambito bisognerà però attendere l’ampliamento all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nel 1995. Il trattato di Maastricht (recependo una novità introdotta dall’Atto Unico), stabiliva che ogni Stato europeo “può domandare di diventare membro dell’Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio che si pronuncia all’unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere

¹¹ Il testo della Dichiarazione di Stoccarda è stato consultato in F. LOY (a cura di), *L’iniziativa italo-tedesca per il rilancio dell’unione europea*, Padova, CEDAM, 1983, pp. 111-112.

¹² Cfr. la *Risoluzione sugli aspetti istituzionali dell’adesione della Grecia alla Comunità europea*, in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* (d’ora in poi, GUCE), C 117/53, 12 maggio 1980.

¹³ Cfr. il relativo dibattito parlamentare sulla relazione *ivi*, n. 2-321 (seduta del 17 gennaio 1985).

conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono". In questo modo, dopo la nascita dell'Unione Europea, il PE ha avuto la possibilità di esprimersi non soltanto sull'opportunità delle nuove adesioni ma anche sul contenuto del relativo trattato, dato che è stato interesse degli altri soggetti coinvolti informare il Parlamento, in modo da prevenire successive obiezioni.

In particolare, nell'ultimo allargamento, il Parlamento europeo – pur non essendo parte negoziale – ha cercato di impostare alcuni aspetti *politici* del processo di adesione. Ad esempio, prima del consiglio di Lussemburgo del dicembre 1997 il PE ha insistito affinché la strategia di ampliamento fosse quanto più possibile inclusiva al fine di evitare la percezione, da parte dei paesi candidati, di orientamenti "discriminatori". Inoltre, il Parlamento ha auspicato l'adozione di un approccio flessibile ai negoziati, in modo che questi potessero procedere al ritmo più appropriato per i vari paesi interessati¹⁴. Nelle sue conclusioni, il Consiglio ha affermato che "l'allargamento è un processo globale, inclusivo e evolutivo, che si svolgerà per fasi secondo i ritmi propri di ciascun paese candidato, in funzione del rispettivo grado di preparazione"¹⁵.

La segmentazione dell'allargamento è stata criticata dal Parlamento, oltre che da alcuni Stati membri¹⁶. In questa prospettiva va interpretato l'invito rivolto al Consiglio in vista del vertice di Helsinki del 10-11 dicembre 1999 di abbandonare l'"offensiva divisione" in due classi dei paesi candidati¹⁷. Infine, occorre almeno ricordare che l'assemblea di Strasburgo, nella *Risoluzione sull'ampliamento dell'Unione Europea*, approvata il 4 ottobre 2000, ha proposto che "le istituzioni dell'Unione, gli Stati membri e i paesi candidati con cui sono stati

¹⁴ Cfr. la *Risoluzione sulla comunicazione della Commissione Agenda 2000. Per un'Unione più forte e più ampia* e la *Risoluzione sulle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo*, entrambe disponibili nel sito Internet del Parlamento europeo.

¹⁵ Consiglio europeo di Lussemburgo, 12 e 13 dicembre 1997, *Conclusioni della Presidenza*.

¹⁶ S. GIUSTI, *Verso la grande Europa. I criteri per l'adesione*, in S. GUERRIERI, A. MANZELLA, F. SDOGATI (a cura di), *Dall'Europa a Quindici alla Grande Europa. La sfida istituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 113.

¹⁷ Parlamento Europeo, *Risoluzione sulla preparazione della riunione del Consiglio europeo di Helsinki il 10 e 11 dicembre 1999*. Come è abbastanza noto, nel dicembre 1997 era stato deciso di avviare negoziati con l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia, la Repubblica Ceca, la Slovenia e Cipro; al vertice di Helsinki del dicembre 1999 si decise poi di allargarli a Romania, Slovacchia, Lettonia, Lituania, Bulgaria e Malta.

avviati i negoziati facciano quanto in loro potere per assicurare che questo Parlamento possa esprimere parere conforme sui primi trattati di adesione anteriormente alle elezioni europee del 2004, affinché i paesi interessati abbiano la possibilità di partecipare a tale consultazione elettorale”.

A partire dall'ottobre 2000 il Parlamento ha tenuto un dibattito annuale sull'ampliamento, basato sulle relazioni predisposte dalla commissione per gli Affari esteri e sui pareri formulati dalle varie commissioni *ad hoc*. Nell'insieme si può sostenere che il PE ha sfruttato con discreta efficacia, nei limiti delle sue competenze, l'insieme di azioni e strumenti di cui dispone per partecipare al processo di allargamento (oltre alle varie commissioni interne, ricordiamo la cooperazione regolare con i Parlamenti nazionali dei paesi candidati, le commissioni parlamentari congiunte, e gli incontri tra il presidente del PE e i presidenti dei Parlamenti degli Stati candidati tenutisi due volte all'anno a partire dal 1995).

La relazione tra allargamenti e approfondimento, presa in esame in molte ricerche¹⁸, nel caso del PE mette in luce anche gli sforzi compiuti dall'assemblea per difendere o valorizzare il ruolo e le competenze delle altre istituzioni comunitarie (segnatamente la Commissione), al fine di evitare che i negoziati con i paesi candidati fossero monopolizzati dal Consiglio e guidati da una logica esclusivamente intergovernativa. Il Parlamento, nel primo e nel secondo ampliamento comunitario, ha rispettivamente difeso le competenze della Commissione e chiesto una valorizzazione del ruolo dell'“esecutivo” europeo. Nel 1961, infatti, sulla base di una interpretazione “rigida” del trattato di Roma, i governi francese e olandese avrebbero voluto escludere le istituzioni comunitarie dai negoziati veri e propri, attribuendo alla Commissione solamente il compito, sancito dall'art. 237, di emettere un parere sull'eventuale adesione¹⁹. La natura stessa dei negoziati, estremamente complessi²⁰, rese tuttavia opportuna la presenza degli esperti della Commissione. L'ipotesi di una

¹⁸ Vedi, per tutti, S. GUERRIERI, *Dalla Comunità a Sei all'Unione a Quindici. La costruzione europea tra allargamento e approfondimento*, in S. GUERRIERI, A. MANZELLA, F. SDOGATI (a cura di), *Dall'Europa a Quindici alla Grande Europa* cit., pp. 69-94.

¹⁹ P. LUDLOW, *Diplomacy with Different Rules: Learning to Negotiate in the EEC*, in M.T. BITSCH, W. LOTH e R. POIDEVIN (sous la direction de), *Institutions européennes et identités européennes*, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 243-244.

²⁰ Cfr. P. LUDLOW, *Dealing with Britain. The Six and the First Application to the EEC*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 58.

emarginazione della Commissione nei negoziati per gli allargamenti è sempre stata criticata dai membri dell'assemblea europea, perché interpretata come il tentativo (attraverso i negoziati 'multilaterali' oppure la sovraesposizione del Consiglio) di conferire un significato puramente intergovernativo ai processi di ampliamento²¹.

Questa sorta di 'alleanza' tra Parlamento e Commissione si ripropose nell'aprile 1980, vale a dire nell'imminenza di un altro allargamento – quello, già richiamato, all'Europa mediterranea – allorché l'assemblea approvò una risoluzione sulle "relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione della comunità nella prospettiva del suo rinnovo". Vi si sosteneva la necessità che la Commissione svolgesse un ruolo non solo amministrativo e tecnico ma "eminentemente politico"; inoltre si chiedeva alla Commissione nominata dopo l'allargamento di concludere con il Parlamento un accordo interistituzionale "in base al quale siano concordate le modalità da seguire per realizzare l'impegno di consultare il Parlamento su ogni progetto preliminare di decisione della Commissione"²².

Il dialogo con la Commissione è divenuto diretto nel corso dell'allargamento ai PECO, a Cipro e a Malta. Alla collaborazione tra Commissione e Parlamento è stata data una base giuridica in virtù dell'Accordo quadro firmato nel luglio 2000 dai presidenti della due rispettive istituzioni (Romano Prodi e Nicole Fontaine). Il documento stabilisce l'obbligo per la Commissione di tenere il Parlamento europeo "pienamente informato sullo svolgimento dei negoziati sull'allargamento" in modo da consentirgli "di formulare le sue opinioni in tempo utile nell'ambito delle appropriate procedure parlamentari". Inoltre, "allorché il Parlamento europeo adotta una raccomandazione su tali questioni ai sensi dell'articolo 97 del suo regolamento e allorché la Commissione decide, per motivi importanti, di non poter sostenere tale raccomandazione, essa espone le proprie ragioni davanti al Parlamento europeo in seduta plenaria o durante la successiva riunione della commissione competente"²³.

²¹ Si rimanda, per tutti, all'intervento di Willy Birkelbach a nome del Gruppo socialista durante la seduta del 5 febbraio 1962, a quello di Henk Vredeling durante la seduta del PE in data 3 luglio 1968 e alla discussione parlamentare svoltasi il 26 novembre di questo stesso anno.

²² La Risoluzione è in GUCE, C 117/53, 12 maggio 1980.

²³ L'Accordo quadro tra le due istituzioni può essere consultato al sito Internet <http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/it/200007/p000485.htm>.

In ultimo, e in estrema sintesi, una valutazione sull'orientamento generale del PE nei confronti dell'incremento degli Stati aderenti alla CEE/UE: a grandi linee esso ha sempre sostenuto le domande di adesione, in particolare sollecitando le istituzioni comunitarie a snellire i tempi – per così dire – nei casi, non infrequenti come sappiamo, in cui i negoziati si sono trascinati a lungo. Questo non significa che il PE abbia sottovalutato negli anni i diversi problemi suscitati dall'incremento del numero dei membri del 'club europeo', né (tanto meno) che abbia sposato acriticamente le posizioni dei paesi candidati nei negoziati con le istituzioni comunitarie.

Solo per limitarci ad alcuni casi, possiamo ricordare l'approvazione unanime della risoluzione presentata nel giugno 1962 dalla commissione agricoltura del PE, con la quale si respingeva la richiesta dei governi di Londra e Copenaghen affinché fossero approvate misure particolari per l'agricoltura britannica e danese, visto che "il n'y a pas lieu de supposer que, dans le domaine de l'agriculture nationale, le Royaume-Uni et le Danemark devront affronter des difficultés d'adaptation plus grandes que celles que les Etats membres éprouvent ou éprouveront en raison de l'adaptation de la politique agricole commune"²⁴; oppure la consapevolezza, più volte espressa dal PE, della serietà dei problemi posti – ancora nel campo della produzione agricola, o della pesca – dalle domande di adesione della Grecia, del Portogallo e della Spagna.

Su un piano diverso da quello economico e commerciale, possiamo ricordare le preoccupazioni manifestate dai parlamentari per alcuni effetti potenzialmente negativi che l'ingresso di nuovi membri poteva suscitare nei rapporti tra CEE/UE e paesi 'terzi'. Ciò è avvenuto ad esempio durante la discussione sull'adesione della Grecia e della Spagna, che all'epoca non avevano relazioni diplomatiche formali con Israele, mentre la domanda di adesione presentata dal governo di Atene sollevava timori per i possibili attriti che essa avrebbe potuto causare nei delicati rapporti tra la CEE e la Turchia²⁵.

Poche parole per concludere. Gli approcci interpretativi che valorizzano il ruolo delle istituzioni comunitarie, unitamente alle ricerche che hanno mostrato il processo di 'europeizzazione' dei parlamentari di Strasburgo (frutto della socializzazione ai temi europei, un passo

²⁴ Parlement européen, *Débats: compte rendu in extenso des séances*, Session 1962-1963, Séance du 26 juin 1962, p. 78.

²⁵ Cfr. il dibattito parlamentare svoltosi il 17 gennaio 1979 riprodotto in GUCE, n. 238, gennaio 1979, pp. 162 ss.

che per i deputati 'euroscettici' o 'tiepidi' è stato sovente preliminare all'elaborazione di un orientamento più favorevole al processo di integrazione²⁶), e quindi l'acquisizione non solo di una identità del PE, ma anche di un qualche grado di continuità dei suoi lavori, suggeriscono la fondatezza e la potenziale fecondità scientifica di studi storici che ricostruiscano l'attività dell'assemblea sovranazionale. In quest'ottica i processi di allargamento della CEE/UE, vuoi per il periodo di tempo particolarmente lungo in cui si sono dipanati (se commisurato ai 'tempi storici' dell'integrazione europea), vuoi per il dialogo con gli altri soggetti istituzionali a cui hanno costretto il PE, vuoi infine per le connesse implicazioni politico-istituzionali, rappresentano sicuramente una delle prospettive più interessanti per studiare l'evoluzione storica del Parlamento europeo.

²⁶ Un esempio di questi studi, riferito ai membri britannici del PE, è il libro di M. WESTLAKE, *Britain's Emerging Euro-Elite? The British in the European Parliament (1979-1992)*, Dartmouth, Aldershot, 1994.